



PROVINCIA DI SONDRIO

PARERE N. 8

DEL 13/04/2022

Settore Agricoltura, Ambiente, Caccia e Pesca

<i>Oggetto</i>	Valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i.
<i>Piano</i>	VARIANTE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LIVIGNO (SO)
<i>Proponente</i>	Comune di Livigno
<i>Siti N2000</i>	ZPS IT2040044 "Parco Nazionale dello Stelvio", ZSC IT2040001 "Val Viera e Cime di Fopel", IT2040002 "Motto di Livigno – Val Saliente", IT2040004 "Valle Alpisella", ZSC IT2040003 "Val Federia", IT2040005 "Valle della Forcola", IT2040006 "La Vallaccia – Pizzo Filone", IT2040007 "Passo e Monte di Foscagno", IT2040011 "Monte Vago- Val di Campo – Val Nera" e una piccola porzione del sito IT2040012 "Val Viola Bormina – Ghiacciaio di Cima Piazzì"

IL DIRIGENTE

VISTA la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

VISTA la Direttiva 147/2009/CE del Consiglio del 30 novembre 2009 relativa alla conservazione degli uccelli selvatici;

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, e della flora e della fauna selvatiche" e s.m.i.;

VISTA la L.R. 30 novembre 1983, n. 86 "Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale" e s.m.i. e in particolare l'art. 25 bis che detta disposizioni per la definizione, la regolamentazione e la gestione della Rete Natura 2000;

VISTA la D.G.R. 30 luglio 2008 n. 8/7884 "Misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde ai sensi del D.M. 17 ottobre 2007, n.184 – Integrazione alla D.G.R. n. 6648/2008";

VISTA la D.G.R. 8 aprile 2009 n. 8/9275 "Determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde in attuazione della Direttiva 92/43/CEE e del D.P.R. 357/97 ed ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 del d.m. 17 ottobre 2007, n. 184 – Modificazioni alla D.G.R. n. 7884/2008";

VISTA la D.G.R. 30 dicembre 2009 n. 10962 "Rete Ecologica Regionale: approvazione degli elaborati finali, comprensivi del Settore Alpi e Prealpi";



PROVINCIA DI SONDRIO

VISTA la D.G.R. 5 dicembre 2013 n. 10/1029 "Adozione delle misure di conservazione relative ai siti di interesse comunitario e delle misure sito-specifiche per 46 siti di importanza comunitaria (SIC), ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i.";

VISTO il D.M. 30/04/2014 "Designazione di talune Zone Speciali di Conservazione della regione biogeografica alpina e della regione biogeografica continentale, insistenti nel territorio della Regione Lombardia.";

VISTA la D.G.R. 30 novembre 2015, n.10/4429 "Adozione delle Misure di Conservazione relative a 154 Siti Rete Natura 2000, ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i. e proposta di integrazione della Rete Ecologica Regionale per la connessione ecologica tra i Siti Natura 2000 lombardi";

VISTO il D.M. 15/07/2016 "Designazione di 37 Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina e di 101 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357";

VISTO il D.M. 14/06/2017 Designazione di 8 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357";

VISTA la D.G.R. 30 novembre 2016 n. 10/5928 "Adozione delle misure di conservazione relative ai 9 siti Rete Natura 2000 compresi nel territorio del Parco Nazionale dello Stelvio e trasmissione delle stesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i.";

VISTA la D.G.R. 29 marzo 2021 n. 11/4488 "Armonizzazione e semplificazione dei procedimenti relativi all'applicazione della valutazione di incidenza per il recepimento delle linee guida nazionali oggetto dell'intesa sancita il 28 novembre 2019 tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano";

CONSIDERATO che nel territorio comunale di Livigno ricadono i siti della Rete Natura 2000: ZPS IT2040044 "Parco Nazionale dello Stelvio", ZSC IT2040001 "Val Viera e Cime di Fopel", IT2040002 "Motto di Livigno – Val Saliente", IT2040004 "Valle Alpisella", ZSC IT2040003 "Val Federia", IT2040005 "Valle della Forcola", IT2040006 "La Vallaccia – Pizzo Filone", IT2040007 "Passo e Monte di Foscagno", IT2040011 "Monte Vago- Val di Campo – Val Nera" e una piccola porzione del sito IT2040012 "Val Viola Bormina – Ghiacciaio di Cima Piazzzi" ;

VISTA la deliberazione della Giunta Provinciale n. 369 del 17/09/2004 (Attuazione Direttiva 92/43/CEE e D.P.R. n. 357/1997 – Rete Natura 2000 - Accettazione dei compiti di gestione dei Siti d'Importanza Comunitaria;

CONSIDERATO il che Consiglio comunale di Livigno con deliberazione n. 22 del 26/05/2021 ha adottato una variante generale al PGT, successivamente aggiornata al fine di introdurre alcune modifiche al perimetro del dominio sciabile. Per questo motivo con nota prot. n. 32052 del 20/12/2021 l'Autorità procedente ha disposto la riapertura del procedimento di VAS a cui ha fatto seguito una riadozione parziale con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 25/02/2022;

VISTA la documentazione di variante che riguarda il Documento di Piano, il Piano delle Regole e il Piano dei Servizi, redatta da arch. Silvano Molinetti;

CONSIDERATO che, a seguito del confronto con proponente e pianificatore tenutosi presso la sede della Provincia in data 07/04/2021 e del ricevimento in data 13/04/2022 prot. n. 8945 della documentazione integrativa richiesta, si è potuto chiarire che l'ampliamento del dominio sciabile



PROVINCIA DI SONDRIO

del Mottolino servirà alla realizzazione delle strutture necessarie per le seguenti discipline Big Air, Snow Board parallelo, Half Pipe e Slopestyle, strutture che saranno smantellate a fine giochi ripristinando lo stato originario dei luoghi. L'ampliamento del dominio sciabile del Carosello 2000 riguarderà invece le aree destinate a parterre di gara ed un piccolo ampliamento sulla pista esistente per meglio separare i percorsi ordinari dalla manifestazione olimpica;

VISTO lo Studio d'incidenza redatto da Montana S.p.A.;

PRESO ATTO del parere favorevole con prescrizioni di Ersaf, Direzione Parco Nazionale dello Stelvio, ente gestore dei Siti Natura 2000 ZPS IT2040044 "Parco Nazionale dello Stelvio", ZSC IT2040001 "Val Viera e Cime di Fopel", IT2040002 "Motto di Livigno – Val Saliente", IT2040004 "Valle Alpisella", richiesto con nota della Provincia n. 16983 del 29/06/2021 e registrato al protocollo della Provincia al n. 22370 del 31/08/2021;

PRESO ATTO altresì dell'aggiornamento del parere, registrato in data 13/04/2022 al prot. n. 8987, pervenuto a seguito della richiesta formulata dalla Provincia a Ersaf-Direzione del Parco Nazionale dello Stelvio, con nota n. 6227 del 16/03/2022, a seguito della ri-adozione parziale della variante;

VISTA la relazione istruttoria di Valutazione appropriata redatta dal Servizio provinciale Produzioni vegetali;

CONSIDERATO che nella relazione istruttoria sono state prese in esame le seguenti previsioni della variante per l'effetto che potrebbero avere sull'integrità della Rete Natura 2000:

- Obiettivi di piano
- Ambiti di rigenerazione e di trasformazione
- Piano dei Servizi
- Normativa

VISTI i Piani di gestione dei Siti interessati;

RILEVATO che nel territorio interessato dal variante sono presenti:

- habitat di interesse comunitario e habitat di specie;
- specie inserite nell'allegato II della Direttiva 92/43/CEE e dall'Allegato I della Direttiva 147/2009/CE;

RILEVATO altresì che la relazione istruttoria ritiene che gli obiettivi di piano non generino interferenze negative sull'integrità della Rete Natura 2000, ad eccezione dell'obiettivo J) riguardate l'ampliamento del dominio sciabile al di fuori delle previsioni del PTRa e del PTCP. In particolare l'azione 2 *"Ampliamento in prossimità delle Stazioni Mottolino e Carosello 3000, al fine di prevedere all'interno del dominio sciabile un modesto ampliamento necessario per lo svolgimento delle gare Olimpiche"* che si concretizza, secondo la documentazione riadottata con deliberazione del Consiglio comunale di Livigno n. 2 del 25/02/2022, con un ampliamento del dominio su una superficie di circa 16 ettari di cui circa 5 in bosco, in prevalenza non trasformabile secondo il Piano di Indirizzo Forestale (per la quale andrà attivata la procedura "Trasformazioni speciali" prevista dall'art. 22, ultimo comma del Regolamento di attuazione del PIF). L'ampliamento del dominio serve ad includere il nuovo tracciato di un impianto di risalita in sostituzione di uno esistente e a permettere gli ampliamenti delle piste necessari per lo svolgimento delle gare Olimpiche;

VERIFICATO che dai dati a disposizione della Provincia si può ritenere che le previsioni della variante non avranno effetti significativi su specie e habitat e habitat di specie d'interesse comunitario se verranno rispettate le prescrizioni riportate nel seguente dispositivo;



PROVINCIA DI SONDRIO

RIPORTATE le conclusioni della Valutazione appropriata: *"Visto anche il parere dell'ente gestore sopra richiamato, si esprime parere di valutazione di incidenza positiva sui siti ZPS IT2040044 "Parco Nazionale dello Stelvio", SIC IT2040001 "Val Viera e Cime di Fopel", IT2040002 "Motto di Livigno – Val Saliente", IT2040004 "Valle Alpisella", IT2040003 "Val Federia", IT2040005 "Valle della Forcola", IT2040006 "La Vallaccia – Pizzo Filone", IT2040007 "Passo e Monte di Foscagno", IT2040011 "Monte Vago- Val di Campo – Val Nera" e IT2040012 "Val Viola Bormina – Ghiacciaio di Cima Piazzzi", anche per quanto concerne l'integrità della rete ecologica, purché vengano recepite le indicazioni della presente istruttoria (vedi dispositivo), e quelle previste nel parere del Parco Nazionale dello Stelvio."*

ESPRIME

ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. **parere di Valutazione di incidenza positivo**, in quanto, sulla base delle informazioni acquisite, è possibile concludere che il la **VARIANTE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LIVIGNO (SO)**", non determinerà incidenze significative sui siti Natura 2000 *"ZPS IT2040044 "Parco Nazionale dello Stelvio", SIC IT2040001 "Val Viera e Cime di Fopel", IT2040002 "Motto di Livigno – Val Saliente", IT2040004 "Valle Alpisella", IT2040003 "Val Federia", IT2040005 "Valle della Forcola", IT2040006 "La Vallaccia – Pizzo Filone", IT2040007 "Passo e Monte di Foscagno", IT2040011 "Monte Vago- Val di Campo – Val Nera" e IT2040012 "Val Viola Bormina – Ghiacciaio di Cima Piazzzi"*, non pregiudicando il mantenimento dell'integrità degli stessi con particolare riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie;

e DISPONE

1) il rispetto delle prescrizioni individuate in sede di Valutazione appropriata, di seguito riportate e di quelle previste nel Parere aggiornato del Parco Nazionale dello Stelvio (allegato):

- Per quanto riguarda la viabilità, si rimarca l'importanza di mantenere naturale il fondo delle piste ciclopedonali.
- Riguardo agli art. 59 *"Aree del dominio sciabile"* e 60 *"Impianti di risalita"*, considerato che l'ampliamento del dominio sciabile ricade in massima parte in elementi della Rete Ecologica Regionale, al fine di mantenere la connettività tra i siti Natura 2000 si richiede di inserire nella normativa che i progetti degli interventi ammessi nel dominio siano comunque sottoposti a Valutazione di incidenza, anche se esterni a detti siti.

A riguardo si evidenzia che l'articolo 7.1d delle Misure di conservazione di cui alla DGR 1029/2013 dei Siti Natura 2000 IT2040003 Val Federia, IT2040005 Valle della Forcola, IT2040006 La Vallaccia-Pizzo Filone, IT2040007 Passo e Monte di Foscagno, IT2040011 Monte Vago-Val di Campo-Val Nera, vieta la realizzazione di nuovi tralicci, linee elettriche e passaggi di cavi sospesi nell'arco di 4 km dai siti ospitanti Aquila reale e in prossimità di valichi e passi principali (i Piani di Gestione dei suddetti siti estendono il divieto anche alla presenza di siti ospitanti Gipeto e Gufo reale). Ciò significa che nel caso fosse individuato in uno dei suddetti siti un sito ospitante Aquila reale o Gipeto o Gufo reale posto nel raggio di 4 Km da un impianto a cavo, la Valutazione di incidenza dovrà essere giudicata improcedibile in fase di screening in quanto in contrasto con le Misure di conservazione e/o i Piani di Gestione del sito, come previsto dalle linee guida nazionali sulla Valutazione di incidenza, recepite da Regione Lombardia con le DGR XI/4488 e XI/5523 del 2021.

L'articolo 59 deve prevedere inoltre la messa in sicurezza dei cavi sospesi secondo le soluzioni più efficaci disponibili, come previsto dai Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 e



PROVINCIA DI SONDRIO

dalla DGR VIII/10962 nei settori che interessano il territorio comunale di Livigno (per le modalità vedere progetto Life Gestire 2020 - AZIONE A.12 Interventi per la messa in sicurezza di cavi sospesi e linee elettriche in ambiente montano), in tutti i nuovi impianti, anche se sostitutivi di impianti esistenti e ogni volta si provveda alla sostituzione dei cavi. L'articolo deve prevedere la demolizione completa degli impianti dismessi e/o sostituiti, definendo anche la tempistica, e il relativo progetto di smantellamento dovrà contenere anche una valutazione a cura di un esperto botanico/forestale sull'opportunità di intervenire con ripristini ambientali o di lasciare alla naturale evoluzione la vegetazione.

- Riguardo all'art. 84 "*Rete di distribuzione dell'energia elettrica*" oltre alle sfere di poliuretano andrebbe lasciato spazio ad altre modalità di segnalazione dei conduttori di tutte le nuove linee e della corda di guardia delle nuove linee AT vista la continua evoluzione che offre soluzioni sempre più efficaci (per le modalità vedere progetto Life Gestire 2020 - AZIONE A.12 Interventi per la messa in sicurezza di cavi sospesi e linee elettriche in ambiente montano). Si chiede inoltre di stralciare il periodo "in caso si evidenzia un sensibile aumento dell'impatto paesaggistico, collocare tali spire almeno nella porzione centrale della campata".
- L'area del campo gara per le discipline olimpiche al Mottolino dovrà essere restituita a uso agricolo al di fuori della stagione sciistica.

La Valutazione di incidenza costituisce parere obbligatorio e vincolante per il Comune.

- 2) la trasmissione del presente parere al Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia, ad integrazione del Parere di compatibilità al PTCP, nonché la pubblicazione on-line come disposto dall'art. 25-bis, comma 8 ter, della Legge Regionale 86/1983 e s.m.i.;

IL DIRIGENTE REGGENTE

Pieramos Cinquini

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005